

# COMUNE DI CAMPOFRANCO

*Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta*

**Oggetto:** Pubblicizzazione accesso alla modifica dello Statuto Comunale.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la L. R. 23/12/2000, n. 30, e ss.mm.ii., recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 4 della Legge 08/06/1990, n. 142, e ss.mm.ii., come recepito dall'art. 1 della L. R. 11/12/1991, n. 48, e modificato dall'art. 1 della L. R. 23/12/2000, n. 30;

### A V V I S A

Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. **74** del **26/09/2017**, esecutiva, che trovasi depositata presso l'Ufficio di Segreteria di questo Comune, sono state apportate le seguenti modifiche (evidenziate in grassetto) allo Statuto Comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 15/02/2012, e ss.mm.ii.:

"Art. 17

*Cessazione della carica*

1. Il Sindaco dura in carica sino alle elezioni del successore. Nelle more intercorrenti tra la scadenza naturale del mandato ed il subentro del successore, potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni, o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade, mentre il Consiglio Comunale rimane in carica fino a nuove elezioni. Sino all'insediamento del commissario straordinario il Vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta.
3. **Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Successivamente dovranno essere comunicate dal Segretario Comunale agli organi competenti.**

*(Il testo precedente del comma 3 era il seguente: "Le dimissioni presentate dal sindaco sono immediatamente esecutive ed irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e dovranno essere comunicate dal Segretario Comunale agli organi competenti").*

Art. 20

*Mozione di sfiducia*

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai **due terzi (2/3)** dei Consiglieri assegnati all'Ente. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
3. **Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15/03/1963, n. 16, e ss.mm.ii.**
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco non può essere proposta prima del termine di 24 mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni (180) del mandato medesimo.

*(Il testo precedente al comma 2 prevede "quattro quinti (4/5)" anziché "due terzi (2/3)".*

*Il testo precedente del comma 3 era il seguente: "Se la mozione viene approvata ne consegue la immediata cessazione della carica degli organi del Comune e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale agli EE.LL., alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'Ente ex art. 15 L. R. 11/09/1997, n. 35, e s. m. i..")*

Art. 43

*Revisione economico – finanziaria*

1. **Il revisore dei conti del Comune è scelto mediante estrazione a sorte in una seduta del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.**
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti del Comune e dura in carica tre anni; è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, con relazione scritta.
6. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Il Revisore partecipa, in sede consultiva, agli organismi di controllo ed all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance operanti nell'ambito del Comune, ove richiesti.
8. Per l'espletamento della propria attività, il Revisore redige verbali relativi alle operazioni posti in essere. Copia di tali verbali, vengono inviati per opportuna conoscenza al Sindaco, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio. In ogni caso deve essere inviata da parte del revisore una relazione trimestrale sull'operato svolto.
9. **In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore si procederà, entro 45 giorni dell'evento, alla relativa sostituzione con le stesse modalità previste dal comma 1.**

*(Il testo precedente del comma 1 era il seguente: "Il Revisore dei conti del Comune è eletto dal Consiglio Comunale con le modalità stabili dalla legge;*

*Il testo precedente del comma 2 era il seguente: "Il Revisore ha diritto di accesso agli atti del Comune e dura in carica tre anni; è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.";*

*Il testo precedente del comma 9 era il seguente: "In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore il Consiglio Comunale, nella prima riunione utile, provvede alla sostituzione con la procedura adottata all'atto della nomina.").*

Resta confermato, per il resto, quanto contenuto nello Statuto Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 3 del 15/02/2012, e successive modificazioni ed integrazioni.

La deliberazione di cui sopra è consultabile, in tutti i giorni di apertura degli uffici comunali, presso la Segreteria di questo Ente, nonché sul sito internet istituzionale ([www.comune.campofranco.cl.it](http://www.comune.campofranco.cl.it)).

I singoli cittadini o associati possono presentare osservazioni o proposte entro **Trenta giorni** dalla data del presente avviso.

Dette osservazioni e proposte saranno, congiuntamente alla modifica dello Statuto, sottoposti all'esame del Consiglio Comunale.

Il presente avviso sarà affisso all'albo pretorio online del Comune ed in tutti i locali pubblici del paese.

Dalla Residenza Municipale, lì **06/10/2017**

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

*F.to Lo Curcio Antonio*